



**COMUNE DI VILLA LAGARINA**  
***PROVINCIA DI TRENTO***

**REGOLAMENTO  
INCARICHI DI CONSULENZA,  
STUDIO, RICERCA E  
COLLABORAZIONI  
COORDINATE E  
CONTINUATIVE**

**Approvato con Delibera n. 10 di data 03.03.2010**

## INDICE

CAPO I	Definizioni Art. 1	p. 02
CAPO II	Affidamento incarichi di consulenza, studio, ricerca Art. 2 – 5	p. 03-04
CAPO III	Collaborazioni coordinate e continuative Art. 6 – 9	p. 05-06
CAPO IV	Norme comuni Art. 10 – 12	p. 07
Allegato 2	modello CO.CO.CO	P. 08-10

## **Capo I**

### **Art. 1 Definizioni**

1. Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di **studio e ricerca** sono quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte.
3. Il rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d'opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l'attività dell'ente ai sensi dell'art. 409 c.p.c..

## **Capo II**

### **AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA**

#### **Art. 2**

##### **Esclusioni dalla presente disciplina**

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
  - gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
  - gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
  - gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
  - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
  - gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
  - tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

#### **Art. 3**

##### **Presupposti per il conferimento**

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
  - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente;
  - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
  - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
  - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo;
  - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo;
  - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
  - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
  - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione.

#### **Art. 4**

##### **Cumulo e durata**

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all'Amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.

3. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione.

### **Art. 5 Corrispettivi**

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

## **CAPO III COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

### **Art. 6 Incarichi di collaborazione**

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l'Amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà:
  - avere forma scritta;
  - essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;
  - essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un'autonomia di scelta da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

### **Art. 7 Corrispettivi**

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta. I corrispettivi potranno essere rapportati ai valori economici di mercato, garantendo, comunque, la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo della prestazione, ma anche al risultato.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

### **Art. 8 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO**

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
  - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione,
  - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
  - per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l'utilizzo come lavoratori subordinati,
  - a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall'Amministrazione,
  - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
  - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
  - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione.

**Art. 9**  
**DURATA**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o per ritardi non imputabili al collaboratore.

## **CAPO IV NORME COMUNI**

### **Art. 10 Modalità di affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
  - quando l'importo da corrispondere non sia superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri);
  - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
  - quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione.
2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza.
3. L'affidamento diretto dovrà comunque dare conto dell'esperienza e della professionalità dell'incaricato attraverso l'acquisizione del curriculum sottoscritto dall'interessato.

### **Art. 11 PUBBLICITA'**

1. E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito WEB dell'ente.

### **Art. 12 LIMITI DI SPESA**

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.



**CO.CO.CO**

Luogo e data

Tra

....., appresso denominato committente,

e

....., appresso denominato collaboratore,

si conviene

a decorrere dal ..... il collaboratore provvederà a svolgere in favore del committente le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato:

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, restando il collaboratore libero di impiegare- nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la collaborazione (ovvero: parte della collaborazione) nei locali dell'ente e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive dell'ente, nonché con le sue finalità, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore ..... e dopo le ore ....., nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all'accesso del personale (ovvero la sua prestazione dovrà essere garantita nei seguenti orari .....).

Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente.

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, salvo il necessario coordinamento di carattere organizzativo che si concretizzerà nel modo seguente:

il collaboratore resta obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica nè rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; in particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare (in casi particolari sarà possibile stabilire contrattualmente obbligo del collaboratore di preavvisare

dell'eventuale assenza).

Il corrispettivo della collaborazione è stabilito in € .....(euro .....) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

Le parti danno atto che l'entità dell'importo è stata pattuita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro (ovvero secondo quanto previsto dalla delibera n. dal regolamento n. ).

Il corrispettivo sarà corrisposto, a seguito di rilascio da parte del collaboratore della prescritta documentazione fiscale, con la seguente periodicità (esempio: entro il 27 di ogni mese ogni due mesi).

Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge.

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è, in particolare, fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e di divulgare qualsiasi notizia relativa all'ente che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo.

Il presente rapporto si intende a tempo determinato con inizio il ..... e scadenza il ....., senza necessità di disdetta alcuna o di obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R., con n. .... giorni di preavviso. Resta ferma la possibilità di recesso per giusta causa a norma di legge. A mero titolo esemplificativo si considera motivo di recesso del committente:

- a) l'inattività del collaboratore protratta per più di .....
- b) il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività .....

Firma del committente

.....

Firma del collaboratore

.....